



Comune di Neive Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA ZONA
DENOMINATA AREA PEDONALE
URBANA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.....del

INDICE

Articolo 1 – Finalità;

Articolo 2 - Area Pedonale Urbana;

Articolo 3 – Controllo accessi;

Articolo 4 – Autorizzazioni di lungo periodo alla circolazione in APU;

Articolo 5 – Permesso temporaneo di breve periodo di circolazione nella APU;

Articolo 6 – Diversamente abili;

Articolo 7 – Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione in APU;

Articolo 8 – Inserimento numero di targa dei veicoli;

Articolo 9 – Domanda di autorizzazione;

Articolo 10 – Predisposizione delle autorizzazioni;

Articolo 11 – Disposizioni finali;

Articolo 12 – Disposizioni temporanee.

Articolo 13 – Sanzioni.

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il transito e la sosta di veicoli nella zona denominata AREA PEDONALE URBANA ,di seguito APU, individuata e delimitata con Delibera di Giunta Comunale, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sull'ordine pubblico, sul patrimonio culturale e sul territorio.
2. Esso sostituisce i precedenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 – Area pedonale Urbana

1. L'Area Pedonale Urbana di Neive è individuata all'interno del Centro Storico, come da Delibera di Giunta Comunale.
2. L'Accesso alla APU controllato da telecamere è limitato a n. 2 varchi:
 - a) Via Caimotta;
 - b) Via Paolina De Maria.
3. La circolazione all'interno della APU è in generale vietata. Sono esclusi dall'osservanza del divieto:
 - a) Veicoli muniti di apposita autorizzazione prevista dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento;
 - b) Mezzi di trasporto pubblico;
 - c) Velocipedi e monopattini elettrici;
 - d) Autoveicoli per il trasporto funebre;
 - e) Macchine operatrici addette alle pulizie delle strade e alla raccolta dei rifiuti;
 - f) Veicoli delle Forze dell'Ordine e di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle ASL, dei Servizi Sociali e dei Servizi di Soccorso, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
 - g) Veicoli a braccia o a trazione animale;
 - h) Veicoli in servizio su piazza (taxi) e veicoli per il noleggio con conducente (NCC);
 - i) Veicoli di servizio del Comune di Neive e delle aziende svolgenti servizi di pubblica utilità e di pubblico interesse;
 - j) Veicoli degli istituti di vigilanza, titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
 - k) Servizi di rappresentanza ed istituzionali;
 - l) Veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti di contrassegno ex art. 381 comma 2, DPR 495/1992.

Articolo 3 – Controllo accessi

1. Il sistema di controllo di cui all'articolo 2, è composto da numero due (2) stazioni locali di rilevamento detti "Varchi", collegate con gli uffici della Polizia Locale. Ogni varco consiste in una telecamera che rileva il passaggio dei veicoli, scatta la fotografia alla targa dei veicoli ed invia, tramite un elaboratore, l'immagine alla centrale di controllo, dove le targhe dei veicoli transitati sono confrontati con la lista di quelli autorizzati.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati dei veicoli regolarmente autorizzati vengono memorizzati solo per il tempo strettamente necessario al confronto e immediatamente eliminati, senza conservazione di alcuna traccia del loro passaggio (transito regolare anonimizzato).
3. Le immagini relative ai transiti non autorizzati (violazioni) saranno conservate per il tempo strettamente necessario all'accertamento dell'illecito, alla notifica della sanzione e alla definizione di eventuali ricorsi, in conformità ai termini di legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, dopodiché verranno definitivamente cancellate.
4. L'Ufficio di Polizia Locale potrà rilasciare autorizzazioni aventi carattere provvisorio in occasione di celebrazioni di riti matrimoniali, riti funebri, di manifestazioni, raduni, gare sportive e particolari interventi tecnici di interesse pubblico.

Articolo 4 – Autorizzazioni di lungo periodo alla circolazione in APU

1. Le autorizzazioni alla circolazione in APU sono rilasciate:
 - a) ai residenti (anagraficamente) o dimoranti (previa esibizione di documentazione comprovante contratto di locazione o altro titolo) in APU;
 - b) ai proprietari e ai titolari di contratti di locazione di immobili siti nella APU;
 - c) ai titolari di attività economiche e/o attività professionali aventi sede nella APU;
 - d) ai titolari di posto auto privato nella APU;
 - e) ai servizi di polizia con auto prive di segno di riconoscimento;
 - f) ai medici e alla guardia medica in servizio per medicina domiciliare;
 - g) agli operatori sanitari e socio assistenziali di pronta disponibilità;
 - h) alle attività di trasporto valori e di relativa scorta;
 - i) alle ditte di corriere espresso e logistica che effettuano consegne frequenti (come disciplinato dall'Art. 8).

2. La durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è di norma pari a 5 anni (ad eccezione delle categorie a rinnovo annuale esplicitamente indicate all'Art. 8), rinnovabili alla scadenza previa istanza rivolta all'Ufficio di Polizia Locale.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano al transito senza limitazioni di orario, con possibilità di soste brevi di massimo 15 minuti per carico e scarico merci all'interno dell'APU, con eccezione dei veicoli di cui alle lettere e), f), g) e h) del precedente comma 1 per i quali la sosta è consentita in relazione alle specifiche esigenze di servizio.

Articolo 5 – Permesso temporaneo di breve periodo di circolazione nella APU

1. Coloro i quali, pur non rientrando tra i soggetti elencati nell'articolo 4 del presente regolamento, debbano saltuariamente circolare, per comprovate esigenze lavorative e personali, all'interno della APU, dovranno acquisire il permesso di cui al presente articolo.
2. Saranno esentati dall'obbligo di cui al comma precedente coloro i quali circoleranno per motivi di pubblica utilità ovvero in stato di necessità. In tal caso dovrà essere comunicato alla Polizia Locale la targa del veicolo circolante entro le 48 (quarantotto) ore successive al passaggio in APU, con idonea motivazione e documentazione.
3. I permessi temporanei vengono rilasciati agli artigiani e/o altre categorie di lavoratori che debbono svolgere attività lavorativa all'interno della APU per un periodo determinato di tempo.
4. I permessi di cui al comma 1, hanno di norma, una durata massima di tre giorni. In caso di comprovate esigenze la durata potrà essere estesa ad un periodo superiore.
5. per i matrimoni celebrati nei giorni festivi e al sabato, l'Ufficio di Polizia Locale rilascerà un pacchetto di massimo N.3 autorizzazioni temporanee per i veicoli a servizio dei parenti stretti e dei fotografi”, per evitare abusi ma garantire il servizio.

Articolo 6 – Diversamente abili

1. I titolari di contrassegni per diversamente abili non residenti che si devono recare continuativamente, per comprovate esigenze all'interno della APU, dovranno acquisire autorizzazione di durata pari ad un anno, rinnovabile alla scadenza, con istanza in carta libera, indirizzata alla Polizia Locale.
2. Per transiti saltuari in APU, i titolari di cui al precedente comma dovranno preventivamente comunicare all'Ufficio di Polizia Locale, in modalità tracciata, l'accesso con l'indicazione della targa. In subordine, e in conformità con quanto previsto all'Articolo 8, comma 5, potranno comunicare l'avvenuto transito entro 7 (sette) giorni dal passaggio.

Articolo 7 – Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione nella APU

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento sono rilasciate dagli Uffici della Polizia Locale.
2. I residenti nella APU potranno richiedere un'autorizzazione per ogni veicolo intestato a ciascun componente del nucleo familiare.
3. I dimoranti nella APU potranno richiedere un'autorizzazione per ogni veicolo posseduto.
4. I titolari delle attività economiche e professionali con sede nella APU potranno ottenere un'autorizzazione per ogni attività o in numero pari al numero di posti auto posseduti. Per le attività di consegna e corriere espresso, viene rilasciata un'autorizzazione cumulativa per la flotta aziendale preposta al servizio.
5. I proprietari di posto auto all'interno della APU potranno ottenere un'autorizzazione per ogni posto posseduto in forma esclusiva.

Articolo 8 – Inserimento numero targa dei veicoli

1. Tutti i veicoli a motore, per circolare all'interno della APU, al fine di evitare l'avvio del procedimento sanzionatorio, debbono avere la propria targa registrata in un apposito archivio conservato negli Uffici della Polizia Locale.
2. La registrazione avviene d'ufficio per coloro i quali posseggono un'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del presente Regolamento.
3. Coloro i quali effettuano servizio di corriere espresso dovranno fornire, annualmente, l'elenco delle targhe dei veicoli che effettuano tale servizio all'interno della APU.
4. I responsabili delle strutture alberghiere, site all'interno della APU, dovranno comunicare le targhe degli ospiti che hanno circolato all'interno della APU per raggiungere l'esercizio. Tale comunicazione dovrà avvenire nelle 48 (quarantotto) ore successive al passaggio.
5. I titolari di autorizzazione per diversamente abili, residenti nel Comune di Neive, o che, pur essendo residenti in altro Comune, possano dimostrare di doversi recare costantemente all'interno della APU, potranno comunicare fino ad un massimo di due targhe dei veicoli che normalmente utilizzano. Per transiti saltuari, i titolari di autorizzazione per diversamente abili potranno comunicare tramite apposita sezione, presente sul sito del Comune di Neive alla pagina dedicata, entro **7 (sette) giorni**, dall'avvenuta circolazione.
6. I medici che effettuano visite domiciliari all'interno della APU, potranno comunicare fino ad un massimo di due targhe dei veicoli che normalmente utilizzano.

7. Coloro i quali effettuano consegne merci ad esercizi commerciali siti all'interno della APU con frequenze almeno settimanali potranno, annualmente, comunicare la targa del veicolo utilizzato. Per consegne saltuarie, nel medesimo periodo temporale, potranno comunicare, o direttamente all'Ufficio di Polizia Locale o per mezzo di fax, mail o tramite posta raccomandata, entro 48 (quarantotto) ore l'avvenuta circolazione.
8. Le sostituzioni, anche temporanee, dei veicoli registrati nell'elenco degli autorizzati dovranno essere obbligatoriamente comunicate all'Ufficio Permessi APU entro il termine tassativo di 3 (tre) giorni dal cambio del veicolo, come disposto dal successivo Articolo 9, comma 4.

Articolo 9 – Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione di cui al presente Regolamento dovrà essere indirizzata all'Ufficio di Polizia Locale tramite l'apposita sezione presente sul sito internet del Comune di Neive.
2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione delle summenzionate autorizzazioni potranno essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco di cui al DPR n. 445/2000.
3. Le istanze incomplete della documentazione prevista, prodotte per le richieste dell'autorizzazione, potranno essere regolarizzate entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica verrà archiviata.
4. Le sostituzioni anche temporanee dei veicoli registrati nell'elenco degli autorizzati, secondo le norme del presente regolamento, dovranno essere obbligatoriamente comunicate alla Polizia Locale entro 3 (tre) giorni.

Articolo 10 – Predisposizione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui alla presente Ordinanza saranno istruite e predisposte dall'Ufficio di Polizia Locale.
2. Le autorizzazioni saranno rilasciate entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo necessità istruttorie e richieste di integrazione.
3. Le autorizzazioni ed i permessi di cui al presente provvedimento potranno essere, ai sensi di legge, assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. È fatto obbligo ai veicoli autorizzati alla sosta breve (minuti 15) all'interno della APU, di esporre il disco orario per segnalare l'inizio della sosta.

2. È revocata ogni precedente norma in materia di APU in contrasto con il presente provvedimento.
3. Rende esecutivo il presente provvedimento nonché la disciplina della APU, la posa della segnaletica stradale prescritta dal Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione.
4. Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Digitale del Comune per un periodo di 15 giorni e sul sito internet istituzionale del Comune.
5. Il presente provvedimento sarà trasmesso alle forze dell'ordine del territorio.
6. A norma dell'articolo 3, comma 4 Legge n 241/1990 e s.m.i, si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato (alternativa del ricorso al TAR). Inoltre è possibile presentare ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*ex Lavori Pubblici*) ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 12 – Disposizioni temporanee

1. Con l'emanazione del presente provvedimento, viene avviata la “fase di pre-esercizio” della durata di 30 (trenta) giorni e contestualmente vengono attivati gli impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni nei 2 (due) varchi. Al termine di tale fase si potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario.

Articolo 13 – Sanzioni

Le sanzioni per l'accesso e la circolazione non autorizzata nelle APU, sono disciplinate dall'Articolo 7 del Codice della Strada.

Importo della sanzione;

L'importo amministrativo per il transito senza permesso va da **83 a 332** euro a cui si aggiungono **euro 17**, per spese di notifica ed accertamento.

Se la sanzione viene pagata entro 5 giorni dalla notifica o contestazione l'importo si riduce a **58.10** euro più spese di notifica ed accertamento (**tot 75.10** euro).

Non è prevista alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida.

A differenza delle altre infrazioni del Codice della Strada, per gli ingressi multipli in APU non si applica la regola del cumulo giuridico. Ogni singolo passaggio non autorizzato, rilevato in orari e giorni diversi, costituisce una violazione autonoma e fa scattare una nuova sanzione.

Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall'infrazione.

L'accertamento delle violazioni avviene tramite l'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevamento automatico degli accessi (varchi) regolarmente omologati. Ciascun transito abusivo rilevato dai dispositivi costituisce autonoma violazione e comporta l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

L'utilizzo di un contrassegno autorizzativo (se previsto) alterato, contraffatto o scaduto, così come l'uso da parte di un soggetto diverso dal titolare , comporta l'immediata revoca del titolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada ovvero da 168.00 a 672.00 con decurtazione di sei punti , così come previsto dall'articolo 188 del C.d.S. e le eventuali responsabilità penali previste dalla legge.

La sosta all'interno della APU, senza titolo autorizzativo o oltre l'orario consentito per le operazioni di carico e scarico merci, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa per sosta vietata. Qualora il veicolo costituisca intralcio, si procederà alla sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo.

